

*COMUNE DI QUARTUCCIU*  
*PROVINCIA DI CAGLIARI*

**Regolamento per la ripartizione del fondo  
per la progettazione e l'innovazione  
costituito ai sensi dell'art. 93,  
commi 7-bis, 7-ter e 7-quater,  
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163**

**Approvato con deliberazione di G.C. n. 17 del 08.03.2016**

**Articolo 1  
OGGETTO E FINALITÀ**

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione del Fondo per la progettazione e l'innovazione, costituito ai sensi dell'art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti), per ogni singola opera o lavoro, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività nonché al contenimento delle spese tecniche generali.

**Articolo 2  
AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e) relativa ad errori od omissioni progettuali.
2. In caso di appalti misti di lavori, forniture e servizi, l'incentivo sarà corrisposto per la redazione della progettazione relativamente alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti siano stati formalmente approvati e posti a base di gara.
4. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive (ordinarie e straordinarie) comunque denominate, i lavori in economia e i lavori di somma urgenza qualora l'intervento non presenti oggettivamente i caratteri dell'opera pubblica.

**Articolo 3  
COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE**

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, del Decreto legislativo 163/2006, il Comune di Quartucciu destina ad un Fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro graduate in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare, come meglio indicate nella tabella che segue:

Aliquote dell'incentivo alla progettazione

CATEGORIE DELLE OPERE AI SENSI DEL D.M. 143/2013	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		
	inferiore a 1.500.000 euro	da 1.500.000 a 5.000.000 euro	superiore a 5.000.000
	aliquota percentuale	aliquota percentuale	aliquota percentuale
EDILIZIA	1,90	1,70	1,20
STRUTTURE	1,95	1,87	1,40
IMPIANTI	1,95	1,88	1,45
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ	1,90	1,65	1,10
IDRAULICA	1,92	1,84	1,40
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	1,93	1,87	1,40
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALI- MENTARE, ZOOTECNICA, RURALITÀ FORESTE	1,95	1,85	1,30

2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione, comprensivo degli oneri fiscali (IRAP) e degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, quantificato ai sensi del precedente comma 1, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
4. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificino dei ribassi.

#### **Articolo 4**

### **CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO**

1. Partecipa alla ripartizione dell'incentivo di cui al presente regolamento:
  - a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile del procedimento;
  - b) il personale tecnico, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice, al quale come progettista titolare è stata affidata formalmente l'attività di progettazione con conseguente assunzione di responsabilità professionale del progetto e firma dei relativi elaborati;
  - c) il personale, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, al quale è stata affidata formalmente l'attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
  - d) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione lavori, ai sensi della normativa vigente;
  - e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, nonché di certificazione di regolare esecuzione, e al quale non è dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;
  - f) il personale tecnico al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare alle attività di progettazione e di redazione del piano di sicurezza, che provvede a redigere, su disposizione dei tecnici incaricati della citata progettazione e del citato piano di sicurezza, elaborati di tipo descrittivo ivi compresi disegni, capitolati, computi metrici e relazioni del cui contenuto assumono la responsabilità, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
  - g) il personale amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare alla predisposizione di atti, diversi da quelli indicati nella precedente lettera f), mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto e del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del Responsabile del settore lavori pubblici ovvero del responsabile del procedimento.
2. Gli affidamenti delle attività di cui al precedente comma, sono effettuati con provvedimento del Responsabile del settore lavori pubblici, garantendo, laddove possibile, un'opportuna rotazione del personale. Il suddetto Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita la ripartizione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso Responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare:
  - L'importo posto a base di gara dei lavori da realizzare (sulla base del quale è determinato l'importo dell'incentivo);
  - Il nominativo del responsabile del procedimento;
  - I nominativi degli incaricati della redazione del progetto, della direzione lavori e del piano di sicurezza;
  - il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione;
  - I nominativi dei collaboratori;
  - L'indicazione dei compiti, delle quote di fondo spettanti a ciascuna figura professionale e dei tempi di inizio e ultimazione delle differenti attività (progettazione, aggiudicazione, direzione dei lavori, collaudo) assegnati a ciascuno;
  - le attività da affidare a professionisti esterni all'amministrazione.

**Articolo 5**  
**CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE**

1. Il fondo per incentivazione e la progettazione di cui all'art. 93, comma 7-ter, costituito per ciascuna opera o lavoro in base alle norme del presente regolamento, è ripartito tra il personale coinvolto secondo le percentuali della tabella 1:

Tabella 1 - percentuali di ripartizione

	PERSONALE COINVOLTO	Percentuale di ripartizione
A	responsabile unico del procedimento;	7%
B	personale tecnico, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice, al quale è stata affidata l'attività di progettazione con conseguente assunzione di responsabilità professionale del progetto e firma dei relativi elaborati nonché al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	53%
C	personale al quale è stata affidata l'attività di direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	25%
D	personale al quale è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, nonché di certificazione di regolare esecuzione	10%
E	Collaboratori tecnici e amministrativi che pur non firmando il progetto partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano della sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione	5%

2. Le percentuali di cui alla tabella 1 sono ripartite tra le diverse figure professionali in relazione alle mansioni svolte, come riportato nella tabella 2:

Tabella 2 . ripartizione delle percentuali in relazione alle tipologie di attività affidata

		FASI						totale
		Preliminare	Definitivo	Esecutivo	Direzione lavori	Collaudo		
ATTIVITÀ	A	Responsabile unico di procedimento	1%	2%	1%	2%	1%	7%
	B	Progettista	10%	25%	18%	-	-	53%
		Coordinatore sicurezza in fase di progettazione	-	-	-	5%	-	
	C	Direzione lavoro	-	-	-	20%	-	25%
		Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	-	-	-	5%	-	
	D	Collaudo tecnico amministrativo e/o statico nonché certificazione di regolare esecuzione	-	-	-	-	10%	10%
	E	Collaboratori tecnici	0,5%	1%	1%	0,3%	0,2%	5%
		Collaboratori amministrativi	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	

3. Qualora il responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate. Qualora alcune funzioni, parti o livelli di progettazione vengano affidati all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà ridotto proporzionalmente e la corrispondente quota costituirà economia di spesa.
4. Nel caso di interventi realizzati mediante project financing, concessione di costruzione e gestione, appalto integrato e dialogo competitivo, per i quali venga svolta internamente almeno una fase della progettazione, al gruppo di progettazione viene riconosciuta una quota di incentivo come da tabella 2 per l'attività di progettazione, in relazione alle sole attività svolte internamente, mentre al Responsabile del procedimento è riconosciuto un incentivo ridotto del 50% di quello riportato nella tabella 2.
5. Nel caso particolare in cui il personale svolga prestazioni per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici, eventuali incentivi relativi a prestazioni eseguite per conto o in concorso con altri enti saranno definiti e regolati nell'ambito delle convenzioni tra gli enti, preordinate alla realizzazione delle opere a cui si riferiscono, in base alle responsabilità assunte e alla complessità dei lavori.

#### **Articolo 6 TERMINI PER LE PRESTAZIONI**

1. Nel provvedimento del responsabile del settore lavori pubblici di conferimento dell'incarico devono essere indicati i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto.
6. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.
7. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
8. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

#### **Articolo 7 PENALITÀ PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI**

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'art. 132, comma 1, lettera e) del codice, al responsabile del procedimento nonché ai sottoscrittori del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, il responsabile del settore competente in materia di personale, acquisita dettagliata segnalazione, procede senza indugio al recupero delle somme pagate.

#### **Articolo 8 MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO**

1. La liquidazione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del Settore risorse umane, previa acquisizione di apposita e dettagliata relazione redatta dal Responsabile competente in materia di lavori pubblici, nella quale siano accertate e asseverate le specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati, nel rispetto dei tempi e dei costi previsti, all'atto del conferimento dell'incarico.
2. L'accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui agli articoli da 44 a 59 del DPR 207/2010.
3. L'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.
4. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
5. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.
6. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 5 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori di progettazione che comportano la necessità di varianti in corso d'opera.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il responsabile del settore lavori pubblici contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

8. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato nella stessa percentuale di della durata del ritardo o dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.
9. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; le somme costituiscono economia.
10. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico individuale complessivo annuo lordo.
11. La quota dell'incentivo non liquidata al personale interno costituisce economie di spesa.

#### **Articolo 9 TERMINI PER LE LIQUIDAZIONI**

1. La liquidazione degli incentivi avverrà mediante apposito atto redatto dal responsabile del settore risorse umane, nel seguente modo:
  - Per la fase progettuale, solo ad avvenuto avvio della procedura di appalto (pubblicazione del bando, invio delle lettere di invito, ecc); è esclusa l'erogazione di incentivi per opere per le quali non si proceda all'appalto, per qualsiasi motivo;
  - Per la fase esecutiva, solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo o di regolare esecuzione).
2. Nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.
3. Egualmente, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.
3. Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.
4. Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, di cui all'articolo 8, comma 10 del presente regolamento, è effettuato dall'ufficio personale, in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

#### **Articolo 10 RELAZIONE TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE COMPETENTE**

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il responsabile del settore competente in materia di opere pubbliche redige e invia al Sindaco, alla Giunta Comunale e al Nucleo di valutazione una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:
  - a) indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
  - b) importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente;
  - c) la ripartizione dell'incentivo;
  - d) la denominazione dei destinatari;
  - e) eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati;
  - f) eventuali contestazioni o altre controversie sorte o concluse nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

#### **Articolo 11 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Le norme del presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore della legge 114/2014 di conversione del DL 90/2014 e saranno erogati secondo la disciplina previgente.
2. Per quanto riguarda la liquidazione dell'incentivo da corrispondere al Responsabile Unico del Procedimento, nel caso in cui l'attività di progettazione sia affidata all'esterno, tenuto conto del contrasto tra le diverse sezioni di controllo della Corte dei Conti, questa resterà sospesa fino alla definizione della questione da parte del legislatore o della magistratura contabile.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa prevista dal codice e dal regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

**Articolo 12**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue la avvenuta esecutività ai sensi della deliberazione di adozione.